



PROVINCIA DI VICENZA
AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA
Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA
Tel. 0444/908248 – Fax 0444/908220

N° Registro 106 / Servizio Suolo Rifiuti / 10 del 27 MAG. 2010 Prot. n. 38240


OGGETTO: Ditta SAVI SERVIZI SRL con sede legale e operativa in via Della Repubblica, 28 in comune di Sandrigo; D.lgs 152/06 e s.m.i.; D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Rinnovo iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 402.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- 1) la ditta SAVI SERVIZI SRL a seguito di comunicazioni rese, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.lgs. 22/97, risulta iscritta in data 05.11.2003 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato istituito ai sensi della medesima norma al n. 402, per i punti 1.1 (R13), 2.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 6.1 (R13), 9.1 (R13) e 10.2 (R13) dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98;
- 2) con nota del 24.10.2008 prot. n. 76760 è stata recepita agli atti di questa Amministrazione la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* per il rinnovo dell'iscrizione n. 402 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata presso la sede operativa di viale della Repubblica, 28 in comune di Sandrigo;
- 3) In data 21.08.2009 con nota di prot. n. 62740 l'Amministrazione Provinciale ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90, ha informato il comune di Sandrigo, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, in merito al proseguo dell'attività di recupero in oggetto e ha richiesto alla ditta integrazioni alla documentazione presentata;
- 4) con nota del 25.09.2009 prot. n. 70306 e successive integrazioni del 13.11.2009 prot. n. 84435, del 28.12.2009 prot. n. 95252 e del 23.02.2010 prot. n. 13517 la ditta SAVI SERVIZI SRL in indirizzo ha presentato agli atti di questa Amministrazione la documentazione integrativa, la Polizza RC Inquinamento e la Polizza Fidejussoria, necessarie per ottenere il rinnovo dell'Iscrizione n. 402 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- 5) con nota del 10.02.2010 (acquisita agli atti il 15.02.2010 con prot. n. 11779) ACQUE VICENTINE SPA ha trasmesso, per conoscenza alla Provincia di Vicenza, copia della richiesta di integrazioni in merito alla domanda di autorizzazione allo



scarico reflui industriali in pubblica fognatura pervenuta dalla ditta SAVI SERVIZI SRL in data 28.12.2009, precisando che *“la domanda presentata è relativa esclusivamente alla piazzola di lavaggio mezzi e allo scarico delle acque reflue provenienti dai servizi igienici. Ad oggi queste acque risultano le uniche collettate ed autorizzate a scaricare in pubblica fognatura”*.

- 6) con nota del 19.03.2010 prot. n. 20129 l'Amministrazione Provinciale, al fine di chiarire le modalità gestionali dei rifiuti alla luce delle osservazioni mosse da ACQUE VICENTINE SPA, ha invitato la ditta SAVI SERVIZI SRL, a presentare planimetrie aggiornate dell'area in oggetto e delle reti di raccolta e smaltimento interessanti l'impianto di recupero e una relazione tecnica aggiornata.
- 7) Con nota pervenuta in data 12.05.2010 (registrata al protocollo provinciale al n. 35655 del 18.05.2010) la ditta ha presentato alla Provincia di Vicenza le integrazioni richieste.

DATO ATTO che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per le attività di cui ai punti 1.1 (R13), 2.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 6.1 (R13), 9.1 (R13) e 10.2 (R13) dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i..

RITENUTO che, per le attività di cui ai punti 1.1 (R13), 2.1 (R13), 3.1 (R13), 3.2 (R13), 6.1 (R13), 9.1 (R13) e 10.2 (R13) oggetto di comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione sopraccitata, l'attività della ditta è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

CONSIDERATO che la ditta risulta aver prestato per l'attività di messa in riserva una polizza fidejussoria con la compagnia FONDIARIA – SAI SPA (polizza n. 0076.0722399.33) per un totale di 5.681,00 € pari a 55 tonnellate e una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (polizza n. 0076.0722105.76) con la compagnia FONDIARIA – SAI SPA per un massimale di 2.600.000,00 €.

VISTA l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2010 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 103,29 per l'iscrizione alla classe 5;

VISTA la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20/2007;

VISTA la D.G.R.V. 2528/99;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 4/2008;

VISTO il D.M.A. 05.02.98 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 186 del 05.04.2006 successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25.01.06;

VISTA la nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;


- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04.08.2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*”;
- VISTI l’art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l’art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.);
- VISTO lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 28.04.2010, prot. n. 31270, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

RINNOVA

alla ditta **SAVI SERVIZI SRL** con sede legale e operativa in via Della Repubblica, 28 in comune di Sandrigo l’iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero **402** per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti D.M. 05/02/98 all. 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all’impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codici C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (all. C parte IV D.Lgs.152/06)		
1.1	4,5	3.400	1.1.3	R13	150101 150106	150105 200101
2.1	10	600	2.1.3	R13	150107 160120	101112 200102
3.1	12	30	3.1.3	R13	120101 150104 170405 100299	120102 160117 200140 120199
3.2	12	30	3.2.3	R13	170407 200140 191203 100899	191002 150104 120103 #####
6.1	6,5	800	6.1.3	R13	020104 191204 170203	150102 200139 #####
9.1	2	100	9.1.3	R13	030101 030199 170201 200138	030105 150103 191207 200301
10.2	8	40	10.2.3	R13	160103	#####

Resta inteso che la capacità massima dei rifiuti stoccabili nell’impianto relativa alle tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 55 tonnellate.



INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato;
2. la presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato scade in data **04.11.2013**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 04.05.2013;
3. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - b. a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. a dotarsi, in quanto esercente di attività di recupero di rifiuti, del registro di carico e scarico rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ad effettuare la comunicazione annuale al catasto rifiuti (MUD) di cui all'art. 189 dello stesso decreto;
 - e. ad inviare 90 giorni prima di un eventuale cambio del legale rappresentante della Ditta, la relativa dichiarazione di conformità dell'attività di recupero con la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - f. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
 - g. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì:
 - verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla GUIDA AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI – CER 2002 “Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”;
 - il campionamento e le analisi devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;
4. L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione e con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
5. Sui rifiuti in sola messa in riserva non potrà essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc.;
6. I rifiuti messi in riserva dovranno essere destinati all'impianto che effettua il recupero, di cui in comunicazione, o ad altri impianti che effettuano attività di recupero R3/R4/R5 previa

preventiva comunicazione alla Provincia della nuova destinazione con allegato il titolo legittimante l'attività, escludendo la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva;

7. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
8. Inoltre, le zone di deposito dei rifiuti destinati al recupero, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
9. Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento dovrà essere effettuato con un codice della categoria 19....;
10. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
11. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente determina viene trasmessa in originale alla ditta e in copia al Comune di Sandrigo nella persona del Sindaco pro-tempore ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nella persona del Direttore.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.



Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia